



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CAMPOBASSO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI NARDO	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FARINACCI	RAFFAELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	VITALE	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 669/13
spedito il 19/11/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1723/2008 I.C.I. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1746/2009 I.C.I. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1811/2010 I.C.I. 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 579/2011 I.C.I. 2011
contro: COMUNE DI CAMPOMARINO

proposto dal ricorrente:

L... RO

difeso da:

STUDIO LEONE E IANNOTTI
VIA TURISTICA DEL LAGO N.33 82037 TELESE TERME BN

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 669/13

UDIENZA DEL

03/11/2014 ore 09:30

SENTENZA

N° 1078/03/14

PRONUNCIATA IL:

03/11/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/12/14

Il Segretario

L. Berardo

www.commercialistatelematico.com

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto ricorso avverso n. 4 Avvisi di Accertamento notificatigli a mezzo posta dal Comune di [redacted] o e concernenti l'imposta ICI relativa agli anni 2008-2009-2010 e 2011 oltre sanzioni ed interessi.

A sostegno della impugnazione il ricorrente ha dedotto: 1) la nullità degli atti opposti per assenza di motivazione, in violazione dell'art.7, commi 1 e 3, legge 212/2000, non risultando indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinarono la decisione dell'amministrazione; 2) la non debenza del tributo poiché l'abitazione sita nel Comune di Campomarino costituisce abitazione principale, avendo egli ivi sia la residenza anagrafica che la dimora per ragioni di lavoro. Ha conclusivamente chiesto annullarsi o dichiararsi infondati gli opposti Avvisi.

Instauratosi il contraddittorio si è costituito il Comune di [redacted] che ha contestato ogni avverso assunto deducendo: 1) che gli atti opposti sono stati sufficientemente motivati mediante le indicazioni di tutta la normativa applicata nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine al concetto di abitazione principale e degli elementi probatori acquisiti dal sistema informatico del MEF; 2) quanto alla eccepta infondatezza degli Avvisi che, ai sensi della vigente legge, ovvero dell'art.8 Dlgs 504/92, per abitazione principale, ai fini della esenzione dell'ICI, deve intendersi quella di residenza anagrafica e di dimora del nucleo familiare, mentre nella specie il nucleo familiare del ricorrente, costituito dalla di lui moglie, risiede e dimora in immobile sito in Comune diverso, onde a nulla rileva la residenza anagrafica di esso Leone nel Comune di Campomarino.

Il resistente Comune ha conclusivamente chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Nella udienza camerale del 03 novembre 2014 questo giudice, rilevato che gli atti opposti erano stati comunicati al contribuente con la posta privata, e ritenuto di dovere pregiudizialmente esaminare la questione della validità degli atti predetti, ha concesso termine alle parti ex art.101 c.p.c. per le loro deduzioni sulla predetta questione.

All'esito questo Giudicante ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In punto di fatto è pacifico, perchè risulta dalla prodotta documentazione, che tutti gli opposti Avvisi di accertamento furono comunicati al ricorrente con il mezzo della posta privata, più precisamente mediante la s.p.a. [redacted], e non notificati col mezzo della posta universale, ovvero della s.p.a. Poste Italiane.

In punto di diritto, poi, si osserva che la forma di comunicazione degli atti, aventi natura provvedimentale, del procedimento amministrativo tributario è, per legge, costituita dalla notificazione che può avvenire anche col mezzo della posta e che si pone come requisito per la giuridica efficacia degli stessi.

Invero per la notifica degli atti del procedimento amministrativo tributario l'art.14 della legge 20/11/19982 n.890 al primo comma dispone che: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla legge..."

La disposizione di cui risulta integrata dall'art.4, comma 5, del Dlgs n.261/1999 che nel testo originario disponeva che "per esigenze di ordine pubblico" era affidato "in via esclusiva" al fornitore del servizio universale, ovvero all'ente Poste Italiane (unico affidatario del servizio di posta universale per anni 15 a decorrere dal 2011 ex art.23 Dlgs n.58/11), il servizio relativo agli "invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

La predetta ultima disposizione ha subito successivamente restrizione per il fornitore del servizio postale poiché con il Dlgs n.58 del 2011, precisandosi la riserva in favore dell'ente Poste Italiane, è

stato disposto che al predetto ente è riservato, sempre per esigenze di ordine pubblico e in esclusiva, il servizio relativo alle "notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta commesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982 n.890 e successive modificazioni".

La ratio della predetta disposizione si coglie agevolmente ove si consideri che solo in caso di utilizzo del servizio universale l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell'art.2699 c.c. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita col tramite dell'ufficiale giudiziario, laddove nessuna presunzione di veridicità è possibile attribuire alle attestazioni relative alla consegna del plico effettuate dagli agenti di un servizio di posta privata (v. anche Cass. 17723/06, 13812/07 e, da ultima, Cass. 2035/2014), sì che in caso di utilizzo della posta privata non si perfeziona il provvedimento amministrativo e non vi è certezza sulla data di consegna del provvedimento all'interessato.

Invero il problema che si pone relativamente alle notificazioni (*rectius*: comunicazioni) eseguite da un incaricato del servizio privato di corrispondenza è quello del soggetto al quale è demandato il servizio, soggetto che non riveste alcuna pubblica funzione, onde la notificazione, in quanto eseguita da soggetto al quale la legge non consente detta incombenza, è da considerare non già nulla, ma del tutto inesistente, con conseguente esclusione di qualsivoglia possibile sanatoria.

Sul punto giova ricordare che il Giudice di legittimità ha avuto modo di rilevare che "...in tali procedure (ovvero amministrative e giudiziarie n.d.r.) la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art.1 del citato dlgs. n.261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati e devono pertanto considerarsi inesistenti" (Cass.2262/2013).

Consegue che la inesistenza della notifica degli opposti atti impositivi comporta la nullità assoluta e rilevabile di ufficio degli stessi.

E' appena il caso di rilevare che questo Giudicante non ignora che, secondo qualche, pervero minoritaria, opinione dottrinaria, la notificazione degli atti nel processo tributario potrebbe essere effettuata anche ricorrendo al servizio di posta privata, e questo sulla base di una di certo erronea interpretazione dell'art.16 Dlgs 546/92 e di una altrettanto erronea quanto superficiale lettura delle decisioni dei giudici di merito e di legittimità.

Invero anche a volere prescindere dalla interpretazione logica, ovvero secondo la ratio della disposizione di cui al vigente art.4 Dlgs. 261/99, in precedenza indicata, non può in nessun caso ignorarsi che, ai sensi dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, nella interpretazione della legge "non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".

Pertanto la corretta esegesi delle due disposizioni, ovvero del predetto art.4, che riserva all'ente Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, "i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta" e dell'art.16 Dlgs 546/92 che espressamente dispone che "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo posta...", comporta che nel processo tributario le notificazioni col mezzo della posta possono essere eseguite solo dall'ente Poste Italiane e che erronea è da considerare non già l'interpretazione della giurisprudenza di merito e di legittimità, ma di chi ignora o vuole ignorare gli elementari canoni di interpretazione della legge.

E, come se non fosse sufficiente, ulteriore errore si rinviene allorché, a sostegno della tesi della possibilità di utilizzare la posta privata per la notificazione di atti a mezzo posta, si indica la recente sentenza n.2886/2013 (depositata il 22/01/2014) della terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella quale si afferma che la "spedizione" dell'atto di impugnazione può avvenire anche a mezzo di raccomandata utilizzando una agenzia di recapito privata.

L'errore è fin troppo evidente poiché l'art.583 c.p.p., in relazione al quale si è posto il problema la Suprema Corte, ha riferimento non già alla notificazione, ma alla mera spedizione dell'appello penale, spedizione che può avvenire anche con telegramma oltre che con raccomandata, che ha riferimento al rapporto tra la parte (o il suo difensore) ed il giudice e per la quale nessuna limitazione pone l'art.4 Dlgs. 261/99 che ha riferimento solo alle notificazioni.

E' allora di tutta evidenza che il legislatore ha ben chiari i diversi concetti di spedizione e di notificazione erroneamente accomunati dalle predette isolate voci dottrinarie.
Le considerazioni sopra esposte inducono ad accogliere il ricorso per accertata nullità assoluta dei provvedimenti impositivi opposti.

L'accoglimento del ricorso, se pure su questione rilevata di ufficio, anche in considerazione della esistenza di analoga precedente sentenza di questa stessa Commissione nei confronti del medesimo ente resistente Comune di _____ (v. sent. CTP Campobasso 152/2/14), comporta la condanna dello stesso alle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli opposti atti impositivi.
Condanna il Comune di _____ alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 500,00 oltre quanto dovuto per legge.

Campobasso

www.commercialistatelematico.com

Il Presidente est.
dr. Giuseppe Di Sardo

